

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 397

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, TOMASSINI,
BIANCONI, DE RIGO, FASOLINO, GUZZANTI, PASINATO,
TREDESE, SALINI, SANZARELLO, COZZOLINO, TATÒ, NESSA
e CALDEROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

Abrogazione del comma 4 dell’articolo 15-*quater* del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l’irreversibilità
della scelta del medico in ordine all’esclusività del rapporto
di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale» emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419, prevede che i dirigenti sanitari che abbiano stipulato un contratto di lavoro successivamente al 31 dicembre 1998 o abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria siano assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 15-*quater*, comma 4, dispone altresì che la scelta da parte del medico in ordine alla esclusività del rapporto di lavoro non possa essere reversibile.

Tale norma non è assolutamente condivisibile in quanto mortifica la dignità personale e professionale di quanti, dopo anni di studio e specializzazione, si trovino a dover decidere, una volta sola e per la vita, del proprio

destino lavorativo. La stessa è palesemente in contrasto con i principi fondamentali sanciti dalla nostra Carta costituzionale.

L'articolo 4 della Costituzione, infatti, non solo riconosce il diritto al lavoro a tutti i cittadini, ma promuove tutte le condizioni per renderlo effettivo. Inoltre il secondo comma del suddetto articolo recita che: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

La scelta lavorativa da parte del singolo, quindi, è fondamentale per rendere effettivo il diritto al lavoro e pertanto non può essere limitata o resa irreversibile per legge.

Il presente disegno di legge mira a sopprimere la previsione dell'irreversibilità della scelta del medico ripristinando così lo stato di legalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 4 dell'articolo 15-*quater* è abrogato.

